



*Ministero dell'Economia e delle Finanze*

UFFICIO LEGISLATIVO - FINANZE

*Roma, 12 febbraio 2015*

## **APPUNTO**

**Oggetto:** A. S. 1749 = Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU

Inizia presso la 6<sup>o</sup> Commissione **Finanze e Tesoro del Senato**, in sede referente, l'esame del disegno di legge indicato in oggetto **recante misure urgenti in materia di esenzione IMU**.

**Il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 16 di mercoledì 11 febbraio.**

Nella seduta del 3 febbraio, come da resoconto che si allega, il Relatore e altri Senatori hanno rilevato alcune criticità e chiesto chiarimenti al rappresentante del Governo (Viceministro Casero). In particolare:

- **il Relatore** ha invitato il Governo a valutare modalità opportune di compensazione del minor gettito a vantaggio dei comuni. È stato rilevato che i criteri di cui al provvedimento in esame penalizzano i territori ubicati in aree di collina svantaggiata, mentre appare poco comprensibile la mancata previsione di esenzione per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva per il 2015, pur prevista per l'anno precedente.

- **il senatore SCIASCIA** (FI-PdL XVII) ha rilevato l'inadeguatezza del termine di versamento al 10 febbraio prossimo, anche in considerazione dei ritardi di molti comuni nella fissazione delle aliquote;

- **La senatrice Guerra (PD)** rileva criticamente la mancanza di dati nella relazione tecnica in ordine agli effetti di gettito.

**Al fine di fornire utili spunti per la replica del rappresentante del Governo, di seguito si riporta un appunto riepilogativo degli elementi di risposta pervenuti da RGS e dal Dipartimento delle Finanze (che si allegano).**

## SPUNTI PER LA REPLICA

**Nel corso della discussione generale, sono stati evidenziati alcuni aspetti critici del provvedimento, sui quali il Governo ha svolto gli approfondimenti necessari all'esito dei quali si forniscono i seguenti chiarimenti.**

In primo luogo viene osservato che **le stime di gettito IMU anno 2014 relative alla revisione dei criteri di esenzione dei terreni agricoli rischiano di risultare errate in eccesso [Sen Fornaro]**, invitando il Governo a valutare modalità opportune di compensazione del minor gettito a vantaggio dei Comuni.

In merito si fa presente preliminarmente che la revisione dei criteri di esenzione IMU dei terreni è stata prevista in primo luogo dall'articolo 22, comma 2, del D.L. n. 66/2014 in base al quale era stabilito che dalla limitazione dell'esenzione prevista doveva derivare un maggior gettito netto annuo complessivo non inferiore a 350 milioni di euro. La modifica dei criteri di esenzione è stata effettuata, in linea con quanto previsto dalla citata disposizione, con il D.M. 28 novembre 2014 sulla base dell'altitudine del Comune indicata dall'elenco ISTAT dei Comuni italiani pervenendo ad una stima di maggior gettito complessivo di circa 359,5 milioni di euro. La differenza rispetto ai 350 milioni previsti dalla norma era destinata al ristoro dei Comuni per l'esenzione dei terreni (non montani) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile disposta dallo stesso comma 2 dell'articolo 22 del D.L. n. 66/2014.

Con il successivo decreto legge n. 4/2015 il Governo ha rivisto i criteri di esenzione stabiliti sulla base della classificazione dei comuni (montani, non montani, parzialmente montani) effettuata dall'Istat. I nuovi criteri determinano un ampliamento dell'esenzione prevista dal citato D.M. con un minor gettito a regime dal 2015 stimato in circa 91 milioni di euro, rispetto ai 359,5 milioni della precedente stima.

Per l'anno 2014, considerata anche l'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al comma 4 dell'articolo 1 del D.L. n. 4/2015, il maggior gettito IMU viene stimato in circa 230,7 milioni con un effetto negativo di 128,8 milioni di euro, di cui lo stesso provvedimento assicura la copertura finanziaria.

**I dati utilizzati per la stima sono i dati catastali forniti dalla competente Agenzia delle Entrate**, in particolare quelli relativi ai redditi dominicali dei terreni dei comuni interessati con i quali calcolare la base imponibile IMU. Sono state poi effettuate specifiche elaborazioni, utilizzando anche l'archivio delle dichiarazioni dei redditi presenti in anagrafe tributaria al fine di determinare la quota di base imponibile imputabile ai soggetti qualificati come imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti che usufruiscono del regime agevolato di esenzione nei comuni parzialmente montani e moltiplicatore ridotto a 75 nei comuni non montani.

È poi opportuno chiarire che **l'individuazione di modalità di compensazione dell'eventuale minor gettito dei comuni** potrà essere effettuata solo una volta acquisiti i dati di gettito dei comuni interessati dalla modifica normativa **dopo la data di scadenza del versamento del 10 febbraio 2015.**

Durante la discussione è poi stato affermato che i terreni ubicati in **“aree di collina svantaggiata” [Sen. Fornaro]** risulterebbero penalizzati dal provvedimento. Tuttavia, bisogna considerare che il criterio individuato dall'art. 1 del D. L. n. 4 del 2015, al momento dell'emanazione di detto provvedimento legislativo, era l'unico disponibile avente la caratteristica

di obiettività per raggiungere le finalità perseguite dalla disposizione tra le quali rientrano, si ricorda, non solo quella di salvaguardare la tutela dei terreni in questione, ma anche quello di realizzare un determinato gettito, attraverso la rimodulazione dell'esenzione.

Si deve, infatti, sottolineare che il nuovo criterio nell'individuare i terreni ubicati nei territori dei comuni montani e parzialmente montani dell'elenco predisposto dall'ISTAT consente già una notevole e soddisfacente approssimazione al concetto di area svantaggiata nella presunzione che i terreni situati in zone altimetriche più elevate presentino minore produttività.

Si deve anche accennare alla circostanza che l'art. 7, comma 1, lett. h), del D. Lgs. n. 504 del 1992, da cui deriva l'esenzione dall'IMU in discorso, rinvia per l'applicazione di detta esenzione ai terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge n. 984 del 1977, la cui finalità precipua è quella di "utilizzare e di valorizzare i terreni medesimi mediante interventi volti a realizzare il riordino agrario e fondiario in funzione di nuovi assetti produttivi, con particolare riguardo a quelli che presentano una naturale capacità di assicurare elevate produzioni unitarie e di foraggi e cereali per uso zootecnico". Dalla norma appena riportata non si rinviene, dunque, alcuno specifico riferimento al concetto di "aree di collina svantaggiata" indicato nel resoconto in esame.

Vale la pena di ricordare che il criterio di cui all'art. 1 del D. L. n. 4 del 2015 era stato già utilizzato in origine per l'esenzione dall'IMU dei fabbricati rurali dal comma 8, dell'art. 9 del D. Lgs. n. 23 del 2011 che faceva riferimento ai comuni montani e parzialmente montani contenuti nello stesso elenco ISTAT. Per completezza si segnala che detta esenzione è stata poi estesa ai fabbricati in questione ubicati nei comuni non montani anche se la loro tassazione è stata ripresa nell'ambito della TASI.

**Per quanto concerne, invece, il rilievo sulla scarsa comprensibilità della "mancata previsione di esenzione per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale [Sen. Fornaro e Sen. Guerra]** a proprietà collettiva per il 2015, pur prevista per l'anno precedente", si osserva che la configurazione giuridica di detti terreni presenta dei lati di dubbia definizione e tale circostanza è stata confermata anche nel momento in cui si è dovuto procedere al reperimento dei dati inerenti i terreni in discorso, poiché la gran parte dei comuni e delle regioni ha avuto considerevoli difficoltà di comunicazione dei dati richiesti per la quantificazione delle somme da attribuire ai comuni in funzione della perdita del relativo gettito.

Si deve sottolineare che l'esenzione dall'IMU di terreni "a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva" mal si attaglia non solo al concetto di area svantaggiata che, invece, viene messo in risalto nel resoconto per estendere l'esenzione agli altri terreni, ma anche alla natura dell'IMU che è un'imposta sul patrimonio e, come tale, dovrebbe colpire tutte le relative manifestazioni, in cui rientrano senz'altro i terreni a proprietà collettiva.

**Infine, per quanto concerne la mancanza di dati nella relazione tecnica [Sen. Guerra]** si precisa che non è stato quantificato alcun effetto poiché l'esenzione prevista per il solo anno 2014 viene ristorata ai comuni interessati con l'utilizzo dello stanziamento già previsto ai sensi della precedente normativa. Alla luce del nuovo regime di esenzione dei terreni disposto dal D.L. n. 4/2015 gli effetti negativi dell'esenzione per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile nei comuni non esenti può essere stimata in circa 3 milioni di euro annui sulla base dei dati forniti dagli stessi comuni con la procedura indicata nel decreto del Direttore Generale delle Finanze del 29 luglio 2014.

**In ordine poi all'esigenza di assicurare certezze ai contribuenti [Pres. Marino]** si ricorda che sia il comma 692 dell'art. 1 della legge di stabilità per 2015, sia la risoluzione n. 2/DF del 3 febbraio 2015 sono intervenuti proprio per assicurare, nei ristretti tempi a disposizione, il rispetto di tale esigenza.

**Per quanto riguarda l'inadeguatezza del termine di versamento [Sen. Sciascia]**, si ricorda che la data del 10 febbraio costituisce un'ulteriore proroga del termine ordinario di versamento dell'IMU che era stato differito dal 16 dicembre 2014 al 26 gennaio 2015 dalla legge di stabilità 2015.

Un ulteriore differimento del versamento comporterebbe l'impossibilità di contabilizzare il gettito riscosso con imputazione all'anno 2014 **con effetti negativi sui saldi di finanza pubblica** con riferimento anche al rispetto dei parametri europei circa la tenuta dei conti dell'anno 2014. **Si esprime assoluta contrarietà a tale differimento, in quanto il superamento della predetta data comporterebbe l'impossibilità di considerare il gettito che sarà introitato per l'IMU del 2014 ai fini del computo dell'indebitamento netto per tale anno. Da ciò deriverebbe un aumento dell'indebitamento 2014 non più recuperabile in alcun modo [vedasi nota RGS].**

## Contenuto del provvedimento

**L'articolo 1, al comma 1**, stabilisce a decorrere dall'anno 2015 i nuovi criteri dell'esenzione per l'IMU sui terreni agricoli di cui alla lettera h), comma 1, dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992, **al fine di risolvere alcune criticità emerse a seguito dell'emanazione del decreto interministeriale 28 novembre 2014**.

In base a detti criteri, l'esenzione in questione si applica a tutti i terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT e ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti (CD) e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.

**Il comma 2** stabilisce che l'esenzione si applica anche ai terreni ubicati in comuni parzialmente montani posseduti da CD e IAP nel caso in cui gli stessi terreni sono concessi in comodato o in affitto a CD o IAP.

**Il comma 3** dispone che gli stessi criteri si applicano anche all'annualità 2014 e, conseguentemente, il comma 6 abroga la disposizione di cui al comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge n. 16 del 2012.

**Il comma 4** stabilisce che per l'anno 2014, non è, comunque, dovuta l'IMU per quei terreni che erano esenti in virtù del decreto del 28 novembre 2014, che, invece, risultano imponibili per effetto dell'applicazione dei criteri di cui ai commi precedenti. Godono dell'esenzione, sempre per l'anno 2014, i terreni a immutabile destinazione agrosilvopastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al decreto del 28 novembre 2014, non ricadono in zone montane o di collina. A tal fine, è autorizzato l'utilizzo dello stanziamento previsto per la compensazione di cui all'ultimo periodo del comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge n. 16 del 2012.

**Il comma 5** prevede che i contribuenti versino l'imposta complessivamente dovuta per l'anno 2014 entro il 10 febbraio 2015.

**L'articolo 2** abroga le disposizioni fiscali recentemente emanate in favore del settore agricolo ai fini della determinazione del valore della produzione netta. Tali disposizioni non hanno mai trovato applicazione in quanto la loro efficacia era subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea, allo stato attuale, mai pervenuta. Infine l'articolo reperisce la necessaria restante copertura finanziaria del provvedimento.